

**INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA
ISCRITTO AL N. 6 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI
D.M. 150/2023**

Indennità e spese vive (art. 28 D.M. 150/2023)

Al momento del deposito della domanda e della adesione, le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro.

Le spese vive (art. 28, co. 3, D.M. 150/2023) sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, escluse le notifiche inviate tramite posta elettronica certificata, per il rilascio delle copie di atti e documenti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la Parte è priva di propria firma digitale.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Tutti gli importi sono soggetti all'IVA al 22%.

Spese di avvio per mediazioni volontarie (rif. art.28 co. 4 – D.M. 150/2023). Tali spese, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023, dovranno essere ridotte di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 28/2010 e ss.mm.ii., e quando è demandata dal giudice, ai sensi dell'art.5 quater, comma 2, del D. Lgs. N. 28/2010 e ss.mm.ii.

Tabella 1

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00	€ 75,00 (+IVA)
Oltre € 50.000,1 e indeterminato	€ 110,00 (+IVA)

Spese di mediazione volontaria (rif. art.28 co. 5 – D.M. 150/2023). Tali spese, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023, dovranno essere ridotte di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 28/2010 e ss.mm.ii., e quando è demandata dal giudice, ai sensi dell'art.5 quater, comma 2, del D. Lgs. N. 28/2010 e ss.mm.ii.

Tabella 2

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso	€ 60,00 (+IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio	€ 120,00 (+IVA)
Oltre € 50.000,1 e per le liti di valore indeterminabile alto	€ 170,00 (+IVA)

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e spese di mediazione), che dovranno essere ridotti di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 28/2010 e ss.mm.ii., e quando è demandata dal giudice, ai sensi dell'art.5 quater, comma 2, del D. Lgs. N. 28/2010 e ss.mm.ii.,

Note sulle ulteriori spese di mediazione (rif. Art. 30 e 31 e Tabella A allegata al D.M. 150/2023)

Le ulteriori spese di mediazione sono determinate secondo un criterio di proporzionalità, sulla base del valore della controversia in applicazione della Tabella A (art. 31, co. 1) del D.M. 150/2023.

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0.2% e per lo scaglione massimo un coefficiente dello 0.3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alla Tabella A detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023, con una maggiorazione del 10%.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alla Tabella A detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023, con una maggiorazione del 25%.

In caso di mancata conciliazione successivamente al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alla Tabella A detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione previste in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo (rif. art. 34, D.M. 150/2023).

Ammissione al gratuito patrocinio

Gli aventi diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono accedere alla mediazione per le materie obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010 e ss.mm.ii., senza alcun obbligo di versamento dell'indennità dovuta all'Organismo di mediazione.